

Allegato "A" al N.16449 Rep./N.12629 Racc.

STATUTO

ART. 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE RILIMA AUGERE".

Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) la denominazione sociale si deve intendere sin d'ora integrata in:

"FONDAZIONE RILIMA AUGERE - Ente Filantropico",

o, in forma abbreviata,

"FONDAZIONE RILIMA AUGERE - Ente Filantropico - ETS"

(d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2 Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse da quella italiana.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.4 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Zogno, Via Vittorio Emanuele n.4.

2.2 La variazione dell'indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ART. 3 - Scopo e attività

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si propone il fine di attuare iniziative ed interventi nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza a favore dei soggetti bisognosi, in Italia e all'estero, specialmente nei Paesi in via di sviluppo.

3.3 La Fondazione, in via esclusiva o principale, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale.

3.4 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di

interesse generale ai sensi dell'art.5 comma 1 D. Lgs. 117/2017:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni.

3.5 La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività rientranti nelle lettere n), u), w) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e perseguendo i propri fini istituzionali, si propone inoltre di:

- mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà;
- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio socio-economico e culturale, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i più bisognosi;
- favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;
- promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
- svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti Non Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.

3.6 Inoltre, la Fondazione potrà:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qual-

siasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

- partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazioni, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;

- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

3.7 La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, etc...), Organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

3.8 Le erogazioni e i sostegni sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri di imparzialità, trasparenza e tracciabilità, definiti anche mediante apposito regolamento.

ART. 4 - Attività secondarie e strumentali

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n.117/2017; tali attività devono essere oggetto di rendicontazione separata, al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti per la loro secondarietà, come disciplinato dal DM 19 maggio 2021 n.107.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

ART. 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ART. 6 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 7 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

7.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi, lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta

fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art.7, comma 2, CTS.

7.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse è pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

ART. 8 - Patrimonio e incremento del patrimonio

8.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo.

8.2 Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere, disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale nonché con eventuale destinazione di rendite e patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

8.3 La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del Consiglio;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con la produzione di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo Statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

8.4 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D. Lgs. n.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

ART. 9 - Salvaguardia del patrimonio

9.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza necessari al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione eventualmente subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

9.3 Qualora si renda necessario in via straordinaria e nel rispetto del patrimonio minimo di cui all'art.22 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'utilizzo di porzioni del patrimonio disponibile per il finanziamento dell'attività istituzionale della Fondazione, senza compromettere la destinazione del fondo di dotazione allo scopo statutario.

ART. 10 - Divieto di distribuzione

10.1 Ai sensi dell'art.8 D. Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

10.2 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per l'incremento del patrimonio della Fondazione.

ART. 11 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt.2447-bis e seguenti Cod. Civ.

ART. 12 - Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;

- c) l'Organo di Controllo;
- d) l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017).

ART. 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari.

13.2 In particolare spetta al Consiglio:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) procedere alla nomina, scegliendoli tra i Consiglieri, di Presidente, Vice Presidente e Segretario della Fondazione;
- c) nominare l'Organo di Controllo e, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Revisione;
- d) nominare eventuali Consulenti e Comitati, a titolo consultivo e senza alcun potere decisionale sui beni o sul patrimonio della Fondazione, determinandone composizione e attribuzioni;
- e) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;
- f) provvedere alla stesura di regolamenti interni, in maniera diretta od avvalendosi di Comitati consultivi come sopra indicato;
- g) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- h) svolgere ogni altro compito, previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile, come di competenza dell'Organo Amministrativo della Fondazione.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

13.4 Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto apposito verbale dal Segretario, il quale provvede alla tenuta del libro verbali.

13.5 La Fondazione e i Comitati consultivi potranno utilizzare i marchi e il logo della Fondazione, senza attribuzione di diritti patrimoniali o gestionali ai membri dei Comitati.

ART. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri.

14.2 Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo.

14.3 Alla scadenza del mandato e nei casi di cessazione anticipata dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei nuovi componenti mediante cooptazione (cfr. Nota Ministero del Lavoro n.0018244 del 30 novembre 2021), con deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri in carica.

14.4 I Consiglieri nominati per cooptazione restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

14.5 La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e buon andamento dell'ente, in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

14.6 I membri del Consiglio sono scelti tra persone che si siano distinte per rettitudine, coerenza ed impegno nel conseguimento delle finalità e degli scopi statutari della Fondazione.

ART. 15 - Durata della carica

15.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per n.3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri.

15.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione, ai sensi dell'art.14 del presente Statuto. Il nuovo nominato rimarrà in carica sino al termine del mandato in corso.

15.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

15.5 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decadono dalla carica. La decadenza viene constatata con delibera del Consiglio stesso, che provvede a notificare la delibera all'avente diritto alla nomina del/dei consigliere/i decaduto/i affinché provveda alla loro sostituzione. I consiglieri reintegrati rimangono in carica fino alla fine del mandato in corso.

ART. 16 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma trimestralmente ed ogni volta in cui il Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, munito di delega rilasciata dal Presidente- ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica pro-tempore.

16.2 Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. È consentita la partecipazione anche in modalità telematica, purché sia verificabile l'identità dei partecipanti e garantita la tracciabilità del voto.

16.3 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente.

16.4 Della convocazione del Consiglio è data notizia ai consiglieri, con le formalità di legge, almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, senza obbligo

di forma, purché con mezzi idonei a fornire la prova della ricezione, quali fax, posta elettronica certificata, posta raccomandata con avviso di ricevimento, etc.

16.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso deve contestualmente indicare anche il giorno e l'ora di una eventuale seconda convocazione.

16.6 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica pro-tempore.

16.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate con voto della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità vale il voto preferenziale del Presidente.

16.8 Le modifiche statutarie vengono deliberate con la maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri in carica.

ART. 17 - Presidente

17.1 Il Presidente viene nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione e scelta tra i suoi membri.

17.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, e può essere rieletto.

17.3 La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti spettano al Presidente.

17.4 In caso di giustificata urgenza, nella impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente può deliberare sugli atti di competenza del Consiglio dal quale gli atti stessi verranno ratificati o sanati in apposita seduta, da tenersi entro quindici giorni e previa comunicazione scritta delle deliberazioni adottate, da inviare al Consiglio di Amministrazione entro i tre giorni liberi.

17.5 Spetta inoltre al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- svolgere funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone i lavori;
- sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione.

ART. 18 - Vice Presidente

18.1 Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, nella prima seduta d'insediamento.

18.2 Il Vice Presidente, munito di delega rilasciata dal Pre-

sidente, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, inclusa la rappresentanza legale della Fondazione, in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso.

ART. 19 - Il Segretario

19.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta d'insediamento, tra i suoi componenti.

19.2 Egli collabora con il Presidente ed i Comitati:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- alla stesura ed alla trasmissione dei verbali del Consiglio di Amministrazione su appositi registri, dalle pagine regolarmente numerate;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

19.3 Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

ART. 20 - Organo di Controllo

20.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo.

20.2 Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

20.3 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

dall'Organo di Controllo.

20.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

21.1 L'Organo di Controllo dura in carica per n.3 esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

21.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

ART. 22 - Organo di Revisione

22.1 E' nominato solo nei casi previsti dall'art.31 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

22.2 È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 23 - Cariche e Retribuzioni

23.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e documentate.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare compensi per gli amministratori investiti di particolari deleghe, fermo restando il divieto della distribuzione indiretta di utili previsto dall'art.8, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n.117/2017.

23.3 Gli eventuali compensi deliberati sono riportati in bilancio e resi pubblici sul sito della Fondazione, ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Esercizi

24.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

24.2 La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale.

24.3 Il bilancio è approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

24.4 L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 25 - Libri della Fondazione

25.1 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono

estrarne copie.

25.2 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

25.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

ART. 26 - Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, sentito il parere dell'Ordinario della Diocesi di Bergamo e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 27 - Clausola compromissoria

27.1 Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, essa deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

27.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale competente.

27.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

27.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

ART. 28 - Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. n.117/2017, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to PAOLO DIVIZIA L.S.